

## REGOLAMENTO COMUNALE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO

### ART. 1 Principi generali

Il servizio di trasporto scolastico è rivolto a favorire il pieno adempimento dell'obbligo scolastico. Esso è svolto dal Comune di Ossago Lodigiano, nell'ambito delle proprie competenze, compatibilmente con le disposizioni previste dalle leggi finanziarie e dalle effettive disponibilità di bilancio ed è diretto agli alunni della fascia dell'obbligo scolastico iscritti alle scuole pubbliche, dell'infanzia, primaria e secondaria di primo livello.

Il servizio potrà essere assicurato sia con personale e mezzi in dotazione del Comune, sia tramite ditte convenzionate in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in vigore.

Il servizio è organizzato dal Comune in conformità a quanto previsto:

- dal presente Regolamento;
- dalla Costituzione, artt. 9, 33, 34, 38, 117;
- dalla legge 7 luglio 1970, n. 599;
- dal d. P. R. 24 luglio 1977, n. 616;
- dal d. lgs 16 aprile 1994, n. 297;
- dal D.M. 31 Gennaio 1997;
- dal D.M. 31 dicembre 1983;
- dalla L. r. 29 marzo 1980, n. 31;
- dalla circolare Ministero dei Trasporti 11/03/1997, n. 23;
- dalle norme contenute nel codice della strada.

### ART. 2 Organizzazione e funzionamento

Il Comune predispone un piano annuale di trasporto scolastico con indicazione delle fermate, degli orari e dei percorsi.

I punti di salita e di discesa degli alunni saranno individuati in relazione alle condizioni oggettive dei percorsi e delle norme di sicurezza, evidenziati con apposita segnaletica, nonché ove possibile dotati di pensilina. Non potranno essere accolti sul mezzo alunni che si presentino in luoghi diversi da quelli prestabiliti, ovvero non siano alle fermate all'orario previsto.

Potranno accedere al servizio anche alunni non residenti nel comune di Ossago, frequentanti le scuole verso cui si effettua il servizio di trasporto scolastico. L'accoglimento della richiesta è comunque subordinata alla possibilità di posti dopo che siano state soddisfatte le richieste degli alunni residenti in Ossago.

### ART. 3 Modalità per l'erogazione del servizio

Le famiglie degli alunni che intendono usufruire del servizio di trasporto dovranno presentare domanda su appositi moduli agli uffici comunali entro la data che l'Amministrazione comunicherà in tempo utile e comunque non oltre il 31 maggio dell'anno scolastico precedente a quello di iscrizione.

L'iscrizione al servizio dovrà essere rinnovata per ogni anno scolastico. Potranno essere accolte domande presentate nel corso dell'anno derivanti da trasferimenti di residenza o cambiamenti di scuola, oppure da sopravvenute e motivate esigenze organizzative della famiglia, compatibilmente con le possibilità del servizio ed in relazione alla disponibilità di posti sui mezzi. L'accettazione di tali domande non potrà modificare le modalità di svolgimento (orari, itinerari, fermate) del servizio.

Al momento della presentazione della domanda di trasporto, il genitore prende atto ed accetta le modalità di svolgimento del servizio mediante il presente regolamento.

Norma transitoria: per l'anno scolastico 2014/2015 l'iscrizione al servizio di trasporto per la scuola secondaria di primo livello (scuole medie di San Martino in Strada), le iscrizioni sono già avvenute al momento della stesura del presente documento. Per quanto attiene al trasporto intraurbano degli alunni della scuola dell'infanzia e della scuola primaria per il periodo gennaio-giugno 2015, l'Amministrazione comunicherà le nuove condizioni di esercizio del servizio. Le adesioni dovranno pervenire agli uffici comunali entro e non oltre il 20 dicembre 2014.

### ART. 4 Modalità di compartecipazione e pagamento

Le tariffe, le modalità di pagamento e le eventuali rateizzazioni vengono stabilite annualmente dall'Amministrazione comunale con apposito Atto di Giunta. In tale atto vengono previste le eventuali tipologie di riduzione in base all'ISEE. I pagamenti dovranno essere effettuati anticipatamente rispetto alla fruizione del servizio, presso l'ente preposto alla riscossione.

Il mancato pagamento della tariffa, accertato per mezzo di verifiche periodiche da parte del responsabile del servizio ragioneria del Comune, comporta la non ammissione al servizio e la sua sospensione nell'anno corrente, nonché il recupero di quanto dovuto nelle forme di legge.

La mancata o parziale fruizione del servizio non dà diritto al rimborso.

### ART. 5 Ritiro e richiesta di sospensione temporanea del servizio

L'utente che per motivate ragioni, durante l'anno scolastico non intenderà più utilizzare il servizio di trasporto, dovrà darne tempestiva comunicazione all'ufficio comunale.

#### ART. 6 Accompagnamento sugli scuolabus e responsabilità del personale

Il servizio di assistenza sugli scuolabus è rivolto a garantire la sicurezza nel trasporto dei bambini della scuola dell'infanzia e della scuola primaria e viene obbligatoriamente svolto da soggetti adulti, anche non dipendenti comunali, eventualmente incaricati.

L'Accompagnatore, ad ogni fermata, è tenuto a scendere e a curare il regolare svolgimento della salita e della discesa degli alunni dallo scuolabus, verificando la presenza alla fermata degli adulti responsabili dei singoli alunni.

Alle fermate dello scuolabus gli alunni devono essere affidati ai genitori o a persone dagli stessi preventivamente autorizzate mediante delega scritta consegnata, unitamente alla fotocopia della carta di identità del delegato, all'ufficio comunale competente.

È obbligo inderogabile, da parte del genitore, o chi per esso, attendere l'alunno alla fermata e all'orario stabiliti.

L'Amministrazione Comunale non si assume alcuna responsabilità per quanto concerne gli avvenimenti precedenti alla salita e/o successivi alla discesa dallo scuolabus. La responsabilità dell'Autista e/o dell'Accompagnatore è limitata alla vigilanza all'interno dell'automezzo, affinché i passeggeri rispettino le regole di comportamento e di sicurezza necessarie al corretto svolgimento del servizio e alla consegna degli alunni alle insegnanti.

Il genitore o la persona da esso delegata è responsabile del minore dal punto di vista civile e penale nel tratto compreso tra l'abitazione ed i punti di salita e di discesa.

Nell'impossibilità di consegnare, alla fermata e all'orario prestabilito, il minore al genitore o a persona delegata, egli verrà condotto alla scuola di provenienza o presso gli uffici comunali, sotto la sorveglianza dell'Accompagnatore, dove, a seguito di mancata risposta al contatto telefonico al genitore o al delegato, verrà data immediata comunicazione all'Autorità competente, la quale attiverà le procedure del caso.

#### ART. 7 Comportamento durante il trasporto

Durante il trasporto gli alunni devono mantenere un comportamento composto ed educato, non disturbare i propri compagni di viaggio, usare un linguaggio adeguato, mostrare rispetto per gli arredi e le attrezzature del mezzo pubblico, seguendo i criteri di sicurezza impartiti dall'Accompagnatore e/o dall'Autista, come ad esempio prendere posto e posizionare lo zaino sulle ginocchia o a terra e rimanere seduti fino all'arresto del veicolo.

Ripetuti comportamenti ineducati da parte degli alunni, richiamati all'ordine dall'Autista o dall'Accompagnatore senza successo, devono essere riferiti, dagli stessi, all'Ufficio comunale che informerà i genitori.

In caso di comportamento scorretto dell'alunno e secondo la gravità, l'Amministrazione Comunale adotterà i seguenti provvedimenti: ammonizione scritta; sospensione dell'utilizzo del servizio senza alcun rimborso per quanto eventualmente non usufruito.

In caso di eventuali danni arrecati al mezzo, si provvederà a richiederne il risarcimento agli esercenti la potestà genitoriale, previa quantificazione dei danni stessi.

#### ART. 8 Cause di interruzione del servizio

Il servizio di trasporto non è garantito in caso di interruzione del servizio scolastico, di modifiche nell'orario di entrata e di uscita dovute a scioperi del personale insegnante o ausiliario non comunicate in tempo utile per riorganizzare il servizio, o per cause di forza maggiore (es. avverse condizioni metereologiche, danni non prevedibili agli scuolabus).

Il Comune si impegna in tali casi, ad avvertire le famiglie nei modi e nei tempi possibili.

Non è previsto alcun rimborso in caso di mancata effettuazione del servizio per le ipotesi di cui al presente articolo.

#### ART. 9 Trasporti specifici

Nel caso di alunni portatori di handicap, l'Amministrazione si impegna a garantire il servizio di trasporto da e per la scuola dell'infanzia, della scuola primaria e secondaria di primo livello a tutti i ragazzi che non necessitano di un particolare accompagnamento.

Qualora si presentino condizioni di particolare disabilità certificate dagli enti preposti, verranno studiate soluzioni idonee ai singoli casi.

#### ART. 10 Verifiche funzionalità del servizio e reclami

Reclami e/o segnalazioni sul servizio offerto dovranno essere inoltrati in forma scritta agli Uffici Comunali che adotteranno le eventuali misure correttive e procederanno a fornire opportune spiegazioni.

#### Art. 11 Assicurazione

L'Amministrazione curerà che tutti gli utenti, i mezzi e gli operatori, siano coperti da idonea polizza assicurativa.

#### Art. 12 Rinvio alla normativa vigente

Per quanto non previsto dal presente regolamento, vigono le norme previste dal Codice Civile e dalla legislazione di riferimento.